



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 ottobre 2014
(OR. en)

14260/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0214 (NLE)**

**STAT 23
FIN 739**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, a decorrere dal
1° luglio 2011, dal 1° luglio 2012 e dal 1° luglio 2013, l'aliquota del
contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti
dell'Unione europea

REGOLAMENTO (UE) N. .../2014 DEL CONSIGLIO

del

**che adegua, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011, dal 1° luglio 2012
e dal 1° luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico
dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68¹, in particolare l'articolo 83 *bis* e l'allegato XII,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Lo scopo dell'articolo 19 dell'allegato XIII dello statuto, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, è consentire alle istituzioni dell'Unione di adottare i provvedimenti necessari per dirimere le loro controversie sull'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per il 2011 e il 2012 e sull'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2011 in modo da ottemperare a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tenendo debitamente conto del legittimo affidamento del personale che il Consiglio ha l'obbligo di decidere ogni anno sull'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

- (2) Come parte di un orientamento globale per dirimere le controversie e al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2013 nella causa C-63/12¹, Commissione contro Consiglio, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato i regolamenti (UE) n. 422/2014² e (UE) n. 423/2014³, che adeguano le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea con effetto dal 1° luglio 2011 e dal 1° luglio 2012. Tali adeguamenti necessitano dei rispettivi adeguamenti retroattivi dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per gli anni 2011, 2012 e 2013.

¹ Non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte.

² Regolamento (UE) n. 422/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 129 del 30.4.2014, pag. 5).

³ Regolamento (UE) n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 129 del 30.4.2014, pag. 12).

- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato i rapporti sulla valutazione attuariale del regime pensionistico relativi al 2011, al 2012 e al 2013 che aggiornano i parametri stabiliti da detto allegato. Tenendo conto di tale valutazione e in considerazione dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'allegato XII dello statuto, l'aliquota del contributo necessaria per mantenere un equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all'11% dal 1° luglio 2011, al 10% dal 1° luglio 2012 e al 10,9% dal 1° luglio 2013.
- (4) Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, è pertanto opportuno portare con effetto retroattivo l'aliquota del contributo all'11% dello stipendio base a partire dal 1° luglio 2011, al 10% dello stipendio base a partire dal 1° luglio 2012 e al 10,9% dello stipendio di base a partire dal 1° luglio 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata:

- all'11% con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011;
- al 10% con effetto a decorrere dal 1° luglio 2012;
- al 10,9% con effetto a decorrere dal 1° luglio 2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
